



COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ESAME DELLA COMPATIBILITA' COMUNITARIA
DI NORME E PRASSI TRIBUTARIE ITALIANE

Milano, li 28 Settembre 2009

Agli Ill.mi Signori

- (Raccomandata) - Mr. **Lozsio Kovacs** (Comm.ro Fiscalità)
(Raccomandata) - Mr. **Alexander Wiedow** (fiscalità indiretta)
presso la Commissione Comun. Europea
(fax : 0032 -2- 2969707) - Mrs. **Micole Wieme Capo Unità TAXUD D3-**
Commissione CE
(C.A.: Gent.ma Sig.ra Lina Vateñaite)

200 Rue de la Loi

Bruxelles

e p.c. All' Ill.mo Signor

- (Raccomandata) Avv. **Enrico Traversa**
Servizio Legale – Commissione C.E.
200 Rue de la Loi
Bruxelles

- OGGETTO:**
- Vs. lettera del 18 Agosto 2009 TAXUD rif: L1/09 e nostra successiva lettera – telefax dell'08 Settembre 2009
 - Procedura d'infrazione 2007/4575 (valore normale nelle cessioni immobiliari) (Direttiva 2006/112/CE)
 - **Nostre nuove precisazioni in ordine al perseverante comportamento trasgressivo dello Stato italiano**

COMPONENTI

- **Bozzi Avv. Aldo**
- **Centore Avv. Paolo**
- **Piazza Dott. Marco**
- **Poggi Longostrevi Dott. Stefano**
(Segret. e deleg alla divulgazione)
- **Savorana Dott. Alessandro**
- **Vismara Prof. Avv. Fabrizio**

PRESIDENTE

Holzmueller Dott. Joseph

ESPERTI

- **Capelli Prof. Fausto**
- **Marzorati Dott. Guido**
- **Rizzardi Dott. Raffaele**
- **Roscini Vitelli Rag. Franco**
- **Santacroce Avv. Benedetto**
- **Zizzo Prof. Giuseppe**

PARTECIPANTE DI DIRITTO

Rigamonti Dott. Marco
(Presidente dell'A.D.C.)



Con riferimento alla nostra precedente lettera in oggetto trasmessa via fax alla Sig.ra Micole Wieme (Capo Unità – TAXUD 03) con la quale condividavamo la chiusura della procedura di infrazione in questione, abbiamo rilevato – solo successivamente- che lo Stato italiano ha sì eliminato il contrasto normativo denunciato, ma ha fatto decorrere detta modificazione dal giorno successivo a quello di pubblicazione della modificazione legislativa (15 Luglio 2009) lasciando permanere gli effetti della disposizione comunitariamente illegittima fino a quella data.

In pratica, la disposizione di legge illegittima **continua a produrre i suoi effetti sino al 15 Luglio 2008** così come precisato **dall'art.24 comma 9 della Legge (comunitaria) n°88 del 7/7/2009.**

Peggio!

Nell'aprire un nuovo problema di coordinamento legislativo sulle operazioni compiute dal 04/07/2006 (decorrenza della norma illegittima) fino al 31/12/2007, la novella disposizione recita una curiosa esplicitazione di detti effetti stabilendo che *<<per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° Gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato>>*.

Il che equivale a dire che:

- a) lo Stato italiano non rimborserà la (maggiore) imposta, le sanzioni e gli interessi già illegittimamente applicati alle predette operazioni agendo ancora in contrasto con la Direttiva Europea 112/2006 CE nonché in spregio all'iniziativa adottata dalla Commissione Europea nei suoi confronti (procedimento di infrazione ex art.226 del Trattato CE).

Conseguentemente, a meno che l'illegittima imposizione fiscale sia di rilevante entità, a sua volta il contribuente italiano viene dissuaso dal richiedere detto rimborso già sapendo che, una volta negato, egli dovrebbe sostenere sicuri non lievi oneri per la proposizione di ricorsi innanzi a giudici che lo Stato italiano "spinge" – con detta nuova norma- a respingere in modo altrettanto illegittimo sul piano comunitario.

- b) Anche nei procedimenti contenziosi tuttora in corso, relativi ad operazioni compiute nello stesso periodo, lo Stato italiano "spinge" il **Giudice** a giudicare – con la novella norma ancora in netto contrasto sia con la Direttiva Europea sia con il suddetto procedimento di infrazione aperto nei suoi confronti.



A.D.C.

Ed anche laddove il Giudice italiano, competente in quei contenziosi, ritenga di rinviare la questione alla Corte di Giustizia, il contribuente italiano risulterà penalizzato

- a) Sul piano del ritardo nell'ottenimento del rimborso;
- b) Sul piano economico a causa dei maggiori oneri derivanti dall'instaurato contenzioso che, invece, non dovrebbe avere più motivo di esistere.

Detto contribuente sarebbe dunque dissuaso dal continuare a sostenere le proprie giuste ragioni nel procedimento contenzioso già instaurato dopo aver confidato nell'azione già iniziata dalla Commissione Europea qualora Essa non intervenisse nuovamente per richiedere anche l'abrogazione della disposizione sopra riportata (art.24, comma 9, della Legge n°88/2009).

A risultanza delle considerazioni che precedono questa Commissione di Studio si permette sottolineare come il pericolo da scongiurare sia quello che uno Stato nazionale, come – ora- quello italiano, possa apprezzare le proprie violazioni comunitarie alla stregua di un vero e proprio "business" atteso che, comunque vadano le cose, esso potrebbe sempre contare su entrate comunitariamente illegittime anche successivamente all'accertamento della violazione

- o contrastando l'azione della Commissione anche davanti la Corte di Giustizia per ritardare l'approvazione della norma illegittima salvo "ravvedersi" all'ultimo momento prima della sentenza;
- ovvero, come nel caso che ci occupa, stabilendo per legge che le operazioni compiute nel periodo precedente l'abrogazione della norma illegittima continuino a produrre gettito fiscale in contrasto con l'azione repressiva della Commissione Europea ed in spregio al consolidato orientamento della Corte di Giustizia, le cui sentenze, sul punto, non vengono qui ricordate per non fare torto alla sicura competenza della stessa Commissione Europea.



Associazione italiana
Dottori
Commercialisti

A.D.C.


Via Fontana 1 - 20122 Milano
Tel. 02.55.01.76.51 / 02.54.01.06.62
Fax 02.55.01.98.49
e-mail ademl@ademl.it
Sito internet: www.ademl.it

Giova dunque sottolineare come anche la permanenza di questa nuova disposizione (art.24, comma 9, Legge 88/2009) sicuramente illegittima, determinerebbe un grave ed illegittimo danno a tutti i cittadini contribuenti interessati qualora la stessa Commissione Europea non intervenisse nuovamente con altrettanta determinazione per reprimere anche questo nuovo tentativo dello Stato italiano funzionale a consolidare e (addirittura!) ampliare il gettito tributario mediante la reiterata applicazione del trattamento fiscale illegittimo fino al 15 Luglio 2009.


La scrivente Commissione di studio in seno all'A.D.C. confida pertanto nella conseguente pronta azione repressiva di codesta Commissione Europea.

Molto rispettosamente

Il Presidente
dell'Associaz. Italiana Dottori Commercialisti
(A.D.C.)


(Dott. Marco Rigamonti)

Il Presidente
della scrivente Commissione di Studio


(Dott. Joseph Holzmueller)